

*Traduzione*¹

Accordo

**tra il Governo della Confederazione Svizzera
e il Governo della Repubblica federale di Germania
sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario**

Modifica del 19 marzo 2003²

Conclusa il 19 marzo 2003

Entrata in vigore mediante scambio di note il 14 gennaio 2005

Il Governo della Confederazione Svizzera

e

il Governo della Repubblica federale di Germania,

visto l'accordo del 20 giugno 1994 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario (qui di seguito «Accordo»), emendato con il primo accordo di modifica del 16 aprile 2002³,

sulla base delle proposte elaborate in comune in occasione della quinta riunione della Commissione peritale permanente di cui all'articolo 7 dell'Accordo tenutasi a Berna il 14 e 15 gennaio 2002,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Modifica dell'Accordo

(1) L'articolo 1 dell'Accordo nella versione del primo accordo di modifica del 16 aprile 2002 è modificato come segue:

«(1) Università ai sensi del presente Accordo sono:

1. nella Repubblica federale di Germania, gli istituti d'istruzione pubblici che secondo le legislazioni dei Länder hanno lo statuto di università e gli istituti d'istruzione non pubblici che ai sensi della legislazione di un Land, con validità per tutti i Länder, sono riconosciuti in quanto università;

2. nella Confederazione Svizzera, gli istituti d'istruzione pubblici che ai sensi delle legislazioni federale o cantonali hanno lo statuto di università e gli istituti d'istruzione non pubblici che ai sensi delle legislazioni federale o cantonali, con validità per tutta la Confederazione, sono riconosciuti in quanto università.

(2) La Commissione peritale permanente di cui all'articolo 7 provvede alla documentazione continua e alla pubblicazione degli elenchi delle università secondo il

¹ Dal testo originale tedesco (AS 2005 1515).

² RS 0.414.991.361

³ RU 2004 3225

capoverso 1, da parte tedesca per il tramite della Conferenza dei rettori universitari e da parte svizzera per il tramite della Conferenza dei Rettori delle Università svizzere. Gli elenchi non fanno parte dell'Accordo.»

(2) L'articolo 3 dell'Accordo nella versione del primo accordo di modifica del 16 aprile 2002 è modificato come segue:

1. Al capoverso 1, l'espressione «i capoversi da 2 a 5» è sostituita con l'espressione «i capoversi da 2 a 6».
2. Al capoverso 2, il rinvio agli allegati «elencate nell'allegato 1 parte 1 e nell'allegato 2 parte 1» è stralciato.
3. Al capoverso 3, il rinvio agli allegati «elencate nell'allegato 1 parte 2 e nell'allegato 2 parte 2» è stralciato.
4. Al capoverso 4, i rinvii agli allegati «elencate nell'allegato 1 parte 2 e nell'allegato 2 parte 2» e «elencate nell'allegato 1 parte 1 e nell'allegato 2 parte 1» sono stralciati.
5. Al capoverso 5, i rinvii agli allegati «elencate nell'allegato 1 parte 1 e nell'allegato 2 parte 1» e «elencate nell'allegato 1 parte 2 e nell'allegato 2 parte 2» sono stralciati.
6. Il seguente nuovo capoverso 6 è inserito dopo il capoverso 5:
«(6) Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti presso le scuole universitarie di arte e di musica sono computati o riconosciuti per pertinenti studi offerti da un'università corrispondente dell'altro Paese, previo eventuale esame delle attitudini artistiche richiesto dall'università d'accoglienza.»
7. Gli attuali capoversi successivi da 6 a 8 diventano capoversi da 7 a 9.
8. Al nuovo capoverso 7, l'espressione «ai sensi dei capoversi da 1 a 5» è sostituita da «ai sensi dei capoversi da 1 a 6».

(3) L'articolo 1 capoverso 3 del primo accordo di modifica del 16 aprile 2002 è stralciato.

Art. 2

Il presente accordo e l'Accordo nella versione del primo accordo di modifica del 16 aprile 2002 devono essere considerati e applicati come un solo accordo; la nuova versione dell'Accordo è redatta e pubblicata dalla Commissione peritale permanente.

Art. 3 Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente notificate l'adempimento delle rispettive esigenze per l'entrata in vigore. È determinante il giorno in cui è ricevuta l'ultima notifica.

Fatto a Berlino il 19 marzo 2003, in due originali in lingua tedesca.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Werner Baumann

Per il Governo
della Repubblica federale di Germania:

Wilfried Grolig

